



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/VGL/af

Roma, 27 ottobre 2020

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di IERNIA  
Corso Risorgimento n. 6  
86170 Isernia  
E-mail: [info@odcec.isernia.it](mailto:info@odcec.isernia.it)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 181/2020 Isernia - Dimissioni carica Segretario - Quesito Prot. CNDCEC n.12316 del 26/10/2020*

Con il quesito in oggetto, l'Ordine di Isernia chiede come debba comportarsi in una situazione caratterizzata dalla rinuncia del Segretario alla propria carica in seno al Consiglio dell'Ordine (ma non alla carica elettiva di Consigliere) e dalla difficoltà riscontrata nel procedere alla nuova nomina, per indisponibilità degli altri componenti del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 "sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti". Inoltre, per l'art. 10, co. 1 "Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere".

Alla luce delle citate disposizioni, si può ritenere che la carica di Segretario non abbia natura di organo costitutivo dell'Ente ma, semplicemente, di carica elettiva interna, alla quale sono attribuite dalla legge, principalmente, le funzioni di redigere e sottoscrivere i verbali, oltre a quelle delegate dal Presidente o previste dai Regolamenti organizzativi.

A supporto di questa interpretazione depone anche la disposizione contenuta all'articolo 10, co. 5, che prevede espressamente come, in caso di mancanza o impedimento del segretario, le funzioni siano svolte dal consigliere più giovane per età.

Per quanto sopra, si ritiene che, nelle circostanze descritte, l'Ordine debba assegnare le funzioni di Segretario al componente del Consiglio più giovane di età. Nella non auspicabile ipotesi di mancata accettazione della nomina da parte del più giovane e di analogo comportamento dei consiglieri chiamati in ordine di età a rivestire la carica, la situazione di indisponibilità e di vacanza, con i riflessi conseguenti,

potrebbe essere valutata dal Consiglio Nazionale nell'ambito delle attribuzioni di vigilanza sul regolare funzionamento del Consiglio dell'Ordine, di cui all'art. 29, co. 1 lett. e).

Per quanto attiene alla nomina di Segretario del Seggio elettorale, si ritiene applicabile anche a questa fattispecie l'articolo 11 del Regolamento elettorale che (con riferimento al caso in cui il Presidente dell'Ordine e il Consigliere Segretario siano candidati) prevede che il Segretario possa essere eletto dall'assemblea, tra i presenti, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Cordiali saluti

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.